

APPROVATO CON DELIBERA  
C.C. n 28 del 27/06/96

**COMUNE DI PESCOLANCIANO**  
Provincia di Isernia

Regolamento per la concessione di contributi e benefici  
economici ad Enti Pubblici, Associazioni ed a privati.

**- PAG 1 -**

**- ART. 1 -  
OGGETTO**

Il termine "contributo" di cui al presente regolamento definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dal Comune di Pescolanciano sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**- ART. 2 -  
FINALITA'**

I contributi del Comune di Pescolanciano sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico, della popolazione del Comune, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

**- ART. 3 -  
SOGGETTI DESTINATATI**

I destinatari dei contributi sono in via prioritaria i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative nell'interesse della popolazione del Comune, ed in via subordinata le associazioni che promuovono iniziative finalizzate agli scopi di cui all'art. 2.

**- ART. 4 -  
PARAMETRI DI VALUTAZIONE**

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale che valuterà l'iniziativa proposta sulla base dei seguenti parametri:

- a) attinenza e coerenza con i programmi del Comune ;
- b) rilevanza ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2;
- c) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- d) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
- e) rilevante scopo promozionale;
- f) assenza di fine di lucro.

- PAG. 3 -

**- ART. 5 -  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

la domanda di contributo dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto, nonché il nominativo della persona abilitata a quietanzare. La domanda dovrà essere corredata da notizie e da documentazione idonea ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, nonché i conti preventivati ed i ricavi presunti. Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovrà essere allegato resoconto a consuntivo della precedente iniziativa finanziaria.

**- ART. 6 -  
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni dalla data della manifestazione, della effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa.

In presenza di particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato anche in via preventiva, fatto salvo l'impegno del beneficiario a produrre l'attestazione di cui al comma precedente e, in caso di non effettuazione della manifestazione, alla restituzione del contributo concesso.

**- ART. 7 -  
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, al fine di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impegno dei contributi concessi.

**- ART. 8 -  
CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI**

La concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali è regolata dalle norme dettate dalle leggi medesime, in difetto si applica il presente regolamento.

- PAG. 4 -

- ART. 9 -

#### **ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

Ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

- ART. 10 -

#### **STRUTTURA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

- ART. 11 -

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- ART. 12 -

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ABROGAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la pubblicazione prevista dalla legge. Da tale data, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali, e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il contenuto del presente.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_
- 2) E' stato pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 3) E' stato esaminato dalla Sezione del Co.Re.Co. nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- 4) E' stato affisso all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 5) E' entrato in vigore il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

, li \_\_\_\_\_